

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata "ENEA"), con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma, (Codice Fiscale: 01320740580 – Partita IVA: 00985801000) nella persona dell'Ing. Giorgio Graditi, Direttore del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili (giusta delega rilasciata con Disposizione n. 465/2022/PRES del 25/11/2022), domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

l'Università degli Studi dell'Aquila - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia (nel seguito denominata "Soggetto Pubblico Prescelto"), con sede legale in Piazza Santa Margherita 2, 67100 L'Aquila (Codice Fiscale: 01021630668 – Partita IVA: 01021630668) nella persona del Legale rappresentante Prof. Edoardo Alesse, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

(ENEA e Soggetto Pubblico Prescelto nel seguito denominate anche, singolarmente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE:

- l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati e supporto tecnico-scientifico alle imprese, alla pubblica amministrazione e alla comunità nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile;
- l'ENEA è il Soggetto Realizzatore (insieme a CNR ed RSE in qualità di

Soggetti Co-Realizzatori) del PNRR POR H2 stipulato a valle dell'Accordo di programma fra MITE ed ENEA per la regolamentazione dei rapporti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 “rivoluzione verde e transizione ecologica” – Componente 2 “energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” – Investimento 3.5 “ricerca e sviluppo sull'idrogeno”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;

- l'ENEA, per attuare il POR approvato, intende affidare, sulle varie Linee di Attività previste, degli Accordi di collaborazione con soggetti pubblici aventi finalità istituzionali e statutarie di ricerca, dotati di adeguate competenze tecnico-professionali ed organizzative;
- i temi di ricerca delle collaborazioni hanno carattere di ricerca fondamentale e/o sperimentale, a totale beneficio della collettività. Pertanto, i risultati degli Accordi di collaborazione non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza, così come richiesto dall'art. 158 del D. Lgs 19 aprile 2016 n. 50, “Codice degli Appalti” (CA). Pertanto al riguardo non si applica il citato CA.
- il Soggetto Pubblico Prescelto è stato selezionato attraverso Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse;
- il Soggetto Pubblico Prescelto ha presentato la propria manifestazione di interesse, in risposta al suddetto Avviso, in relazione alla Linea di Attività 1.1.14_C;
- l'ENEA e il Soggetto Pubblico Prescelto intendono sottoscrivere il

presente Accordo di collaborazione per lo svolgimento delle attività
indicate nella Scheda di Attività relativa alla Linea di Attività 1.1.14_C.

VISTO CHE:

tutta la normativa eurounionale e nazionale, così come le circolari adottate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, richiamate tra le premesse, i
visti e i considerata del citato Accordo di Programma sono da considerarsi parte
integrante del preambolo del presente Accordo di Collaborazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e i visti costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente
articolo.

Art. 2

(Finalità e Oggetto)

1. L'ENEA e il Soggetto Pubblico Prescelto intendono collaborare alla
implementazione delle attività previste nella Scheda di Attività relativa
alla Linea di Attività 1.1.14_C del PNRR POR H2.
2. L'oggetto del presente Accordo è "Caratterizzazione analitiche di
materiali sorbenti per il condizionamento della composizione di gas da
gassificazione biomasse e frazioni biogeniche", le attività dovranno essere
svolte secondo quanto indicato nella relativa Scheda di Attività.

3. Ai fini del precedente comma 1, l'ENEA e il Soggetto Pubblico Prescelto metteranno reciprocamente a disposizione le proprie rispettive conoscenze e competenze sulle tematiche di interesse per lo sviluppo delle attività.

4. La collaborazione fra le Parti sarà basata sui principi di reciprocità, trasparenza ed equa distribuzione di oneri e benefici scaturiti.

Art. 3

(Task e rispettivi ruoli delle Parti)

1. Le attività oggetto di collaborazione si articolano secondo quanto descritto nella Scheda di Attività 1.1.14_C che è parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Per ciascun task di attività il Soggetto Pubblico Prescelto dovrà produrre l'output previsto nei tempi stabiliti come previsti nella Scheda di Attività.

3. L'ENEA, in qualità di soggetto Realizzatore del PNRR POR H2, ricopre il ruolo di leader della presente collaborazione.

4. La partecipazione del Soggetto Pubblico Prescelto è funzionale al raggiungimento degli scopi previsti nel POR ed in particolare relativi alla Linea di Attività 1.1.14_C.

Art. 4

(Responsabili dell'Accordo)

1. Al fine dell'attuazione del presente Accordo l'ENEA designa quale Responsabile dell'Accordo Dott.ssa Barisano Donatella.

2. Il Soggetto Pubblico Prescelto dovrà comunicare all'ENEA il nominativo del relativo responsabile.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

1. Per l'attuazione del presente Accordo le Parti si impegnano a:

- a) utilizzare le proprie risorse umane e strumentali per svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente;
- b) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e secondo quanto previsto al precedente art. 3;
- c) informare l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità eventualmente rilevate nell'ottica del miglioramento continuo delle attività.

2. Il Soggetto Pubblico Prescelto si impegna altresì, con riferimento alle attività di propria competenza, a:

- a. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021;
- b. assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e delle indicazioni fornite dalla circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente";
- c. assicurare, ove applicabili, che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della
protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari
territoriali;

d. dare piena attuazione al progetto, garantendone l'avvio tempestivo
e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e
concluderli nella forma, nei modi e nei tempi previsti, al fine di
garantire il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze
concordate con l'Unione europea, delle milestone/target ad essi
collegate, per la quota parte di competenza del progetto;

e. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che
incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di
spesa, definita nel cronoprogramma di progetto, relazionando ad
ENEA, il quale a sua volta riferirà tempestivamente
all'Amministrazione centrale titolare dell'intervento;

f. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto,
il rispetto della normativa applicabile in materia;

g. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Ente, la
conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale,
nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno
essere adottati dal Ministero;

h. assicurare ad ENEA il trasferimento dei dati di avanzamento
finanziario, fisico e procedurale della proposta progettuale di cui al
presente Accordo;

i. presentare ad ENEA la rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni

di costo semplificate, propedeutiche alle istanze di erogazione di cui
all'articolo 6 del presente Accordo;

j. effettuare i controlli interni previsti dalla legislazione nazionale
applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese
sostenute;

k. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del
regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di
prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi
sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che
sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del
c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241;

l. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti
tenendo informato ENEA sull'avvio e l'andamento di eventuali
procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o
amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del
progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e
di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio
finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le
misure necessarie in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del
regolamento (UE) 2021/241;

m. assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di
una codificazione contabile adeguata (o adozione di un sistema di

contabilità separata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale;

n. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta di ENEA, dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

o. garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

p. rispettare l'obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti agli interventi ammessi a finanziamento e dei codici identificativi di gara (CIG) ove pertinenti;

q. rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, attraverso

l'indicazione, nella documentazione progettuale, che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

r. rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Art. 6

(Importo dell'Accordo)

1. L'importo che l'ENEA erogherà al Soggetto Pubblico Prescelto per lo svolgimento del presente Accordo è pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) a valere sul finanziamento di cui al PNRR POR H2.
2. Il suddetto importo sarà erogato secondo le seguenti modalità: anticipazione del 20%, la parte rimanente in quote uguali all'approvazione da parte del Responsabile dell'Accordo ENEA di ciascun output previsto.
3. Per ciascun pagamento il Soggetto Pubblico Prescelto invierà Nota di Debito in una delle seguenti modalità: inviando la Nota di Debito come comunicazione sul portale UBUY nella pagina relativa al presente accordo, oppure inviando la stessa via PEC all'indirizzo: enea@cert.enea.it
4. Ciascuna Nota di Debito dovrà obbligatoriamente riportare tutti i seguenti elementi:

Attività di collaborazione relativa alla Linea di Attività 1.1.14_C del PNRR, Missione2, Componente2, Investimento3.5, NEXT GENERATION EU (Soggetto realizzatore ENEA – Dipartimento TERIN)

CUP: I83C22001170006

5. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle Note di Debito.

Art. 7**(Obblighi di riservatezza)**

1. In relazione al presente Accordo le Parti si impegnano a non utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni compresi nell'Accordo, o pubblicare in maniera parziale o totale i contenuti degli stessi, senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra Parte.

Art. 8**(Diritti di tutela/Proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati)**

1. I temi di ricerca oggetto del presente Accordo hanno carattere di ricerca fondamentale e/o sperimentale, svolta nell'interesse pubblico allo scopo di favorire la generazione e la divulgazione di nuova conoscenza a beneficio della collettività; pertanto, i risultati derivanti dalle attività di ricerca svolte non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza.

Art. 9**(Trattamento dei dati)**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 30/06/2003 n. 196, così come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 e dal GDPR 679/2016.

2. Le Amministrazioni stipulanti sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dalle stesse prodotti. Al fine di consentire l'erogazione delle funzioni di cui al presente Accordo, ciascuna di esse nomina l'altra quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali.

3. I Responsabili Esterni possono a loro volta ricorrere alla nomina in forma scritta di altri responsabili e/o incaricati esterni del trattamento, eventualità che dovrà essere resa nota preventivamente al titolare.

4. Nell'ipotesi di recesso di una delle Parti ovvero alla scadenza dell'Accordo, per qualsivoglia causa, le designazioni a Responsabile Esterno e incaricato del trattamento dei dati personali che sono state poste in essere decadono automaticamente.

Art. 10

(Durata, decorrenza e proroga)

1. La durata del presente Accordo è stabilita in 34 (trentaquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. In ogni caso la scadenza del presente Accordo non potrà superare la scadenza del PNRR POR H2 al momento fissata al 31/12/2025.

3. Le Parti potranno concordare nel corso delle attività un'estensione della durata dell'Accordo, che in ogni caso non potrà superare il periodo di eleggibilità della spesa della presente programmazione.

Art. 11

(Modifiche)

1. Le Parti potranno concordare modifiche al presente Accordo per la migliore realizzazione delle attività previste, purché formalizzate in forma scritta.

Art. 12

(Recesso)

1. Il recesso è possibile su richiesta di una delle Parti stipulanti ed avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione. Resta inteso che le attività già avviate, coerenti con il programma e con le finalità del presente Accordo, che dovessero avere comportato obbligazioni vincolanti per una delle Parti, saranno regolarmente portate a compimento anche se parte consistente di esse dovesse eccedere il termine del recesso stesso.

Art. 13

(Codice di comportamento dei dipendenti e Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)

1. Ciascuna Parte prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati dall'altra e dichiara di impegnarsi a tenere un comportamento, in relazione all'oggetto del presente Accordo, uniforme alle disposizioni previste in detti documenti.

Art. 14

(Disposizioni di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti che sorgono dal presente Accordo tra le Amministrazioni stipulanti, si fa rinvio a quanto previsto dalle vigenti norme sulla Contabilità di Stato, nonché dalle disposizioni del Codice Civile e dalle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo.

Art. 15

(Controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti, concernenti validità, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, saranno composte in via amministrativa bonaria e, in mancanza, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16

(Firma digitale, registrazione e spese)

1. Il presente Accordo è sottoscritto con apposizione di firma digitale;
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986 e s.m.i., le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Accordo e la relativa Scheda di Attività sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta per un importo di € 16,00 ogni 4 facciate dal Soggetto Pubblico Prescelto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

L'ENEA

il Soggetto Pubblico Prescelto